



Comune di Pordenone

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE (C.O.S.A.P.)

*Regolamento approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 62 del 4 dicembre 2017.
Testo entrato in vigore il 01.01.2018*

*Regolamento modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 62 del 20 dicembre 2018
Testo modificato in vigore dal 01.01.2019*

INDICE

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 Oggetto del Regolamento**
- Art. 2 Contenuto del Regolamento**
- Art. 3 Occupazioni di suoli, aree e spazi pubblici in generale**
- Art. 4 Criteri e limitazioni delle occupazioni**
- Art. 5 Tipologia delle occupazioni**
- Art. 6 Occupazioni abusive**
- Art. 7 Occupazioni d'urgenza**

TITOLO II DISCIPLINA DELLE CONCESSIONI

- Art. 8 Necessità dell'atto di concessione**
- Art. 9 Occupazioni escluse dal provvedimento di concessione**
- Art. 10 Domanda di concessione**
- Art. 11 Istruttoria delle domande e procedimento**
- Art. 12 Concessione delle piazze del Centro Storico**
- Art. 13 Rilascio e contenuto del provvedimento di concessione**
- Art. 14 Organi preposti al rilascio della concessione**
- Art. 15 Obblighi del titolare della concessione**
- Art. 16 Proroga della concessione**
- Art. 17 Disdetta e rinuncia della concessione**
- Art. 18 Modifica, sospensione e revoca della concessione**
- Art. 19 Decadenza ed estinzione della concessione**

TITOLO III ISTITUZIONE E DISCIPLINA DEL CANONE DI CONCESSIONE

- Art. 20 Istituzione e ambito di applicazione del canone di concessione**
- Art. 21 Criteri per la determinazione del canone**
- Art. 22 Classificazione delle strade e degli spazi ed aree pubbliche**
- Art. 23 Entità dell'occupazione**
- Art. 24 Durata dell'occupazione**
- Art. 25 Tariffa base per occupazioni permanenti**
- Art. 26 Coefficiente di valutazione economica per occupazioni permanenti**
- Art. 27 Tariffa base per occupazioni temporanee**
- Art. 28 Coefficiente di valutazione economica per occupazioni temporanee**
- Art. 29 Determinazione del canone**
- Art. 30 Esenzioni dal canone per occupazioni suolo pubblico**
- Art. 31 Riduzioni del canone**
- Art. 32 Determinazione della tassa per occupazioni effettuate dagli esercizi commerciali con arredi e strutture.**
- Art. 33 Modalità e termini di pagamento del canone**
- Art. 34 Organi, prescrizioni e attività preposte al controllo sul territorio**

Art. 35 Riscossione coattiva

Art. 36 Sanzioni, penalità, indennità ed interessi

Art. 37 Rimborsi

Art. 38 Contenzioso

TITOLO IV DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 39 Disposizioni finali e transitorie

PARTE I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art 1 Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento, adottato a norma e per gli effetti rispettivamente degli artt. 52 e 63 del D.Lgs.n.446 del 15 dicembre 1997 e successive modificazioni, disciplina:

- a) il rilascio di concessioni riguardanti le occupazioni di qualsiasi natura e tutti gli altri provvedimenti inerenti e/o conseguenti relativi alle occupazioni di suolo, sottosuolo e soprassuolo pubblico appartenente al demanio e al patrimonio indisponibile del Comune di Pordenone, nonché alle aree asservite all'uso pubblico;
- b) le occupazioni di aree di proprietà privata sulle quali risulti regolarmente costituita, nei modi e termini di legge, una servitù di pubblico passaggio;
- c) l'applicazione del canone, previsto dall'art. 63 del D.Lgs.n.446/1997, che grava sulle aree di cui alle precedenti lettere a) e b).

Ai fini dell'applicazione del canone, sia per le occupazioni di suolo che per gli spazi soprastanti e sottostanti, le strade del comune sono classificate in due categorie, secondo l'elenco allegato al presente Regolamento.

Art. 2 Contenuto del regolamento

Il presente regolamento disciplina:

- a) le modalità per la richiesta, il rilascio, il rinnovo, la revoca e la decadenza dell'atto di concessione per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche;
- b) la classificazione in categorie delle strade, aree e spazi pubblici;
- c) la misura delle tariffe in relazione alla tipologia di occupazione ed alla categoria dell'area o dello spazio occupato;
- d) i criteri di applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
- e) le modalità ed i termini per il pagamento e la riscossione, anche coattiva, del canone;
- f) i casi di esclusione dal canone;
- g) l'attività di controllo, verifica, accertamento e irrogazione delle sanzioni;
- h) i rimborsi e le relative procedure.

ART. 3 – Occupazione di suoli, aree e spazi pubblici in generale

1. Qualsiasi occupazione di suoli, aree e spazi pubblici o strade e marciapiedi privati aperti all'uso pubblico di cui all'art. 1 lett. c) del presente regolamento, per attività soggette ad autorizzazione del Comune, deve essere preventivamente regolarizzata con formale atto di concessione del Comune, sia che per l'occupazione sia dovuto canone, sia che la stessa sia esentata da canone, ai sensi del presente regolamento.

2. Le occupazioni temporanee su strade e aree private aperte all'uso pubblico, effettuate per la manutenzione della pavimentazione, devono essere autorizzate preventivamente dal Comune senza che sia dovuto canone.

Art. 4 – Criteri e limiti delle occupazioni

1. Nei centri abitati, ferme restando le limitazioni ed i divieti previsti dal Codice della Strada, l'occupazione permanente di marciapiedi può essere consentita fino ad un massimo della metà della larghezza del

marciapiede stesso, purché in adiacenza ai fabbricati e sempreché rimanga libera una zona per la circolazione dei pedoni larga non meno di metri due. Alle medesime condizioni è consentita l'occupazione nelle strade prive di marciapiedi, in area ove è permesso il passaggio pedonale.

2. All'interno delle zone di rilevanza storico-ambientale, individuate ai sensi del Codice della Strada, ovvero quando sussistano particolari caratteristiche geometriche della strada, si può concedere l'occupazione dei marciapiedi in deroga alle disposizioni del precedente comma, a condizione che sia garantita una zona adeguata per la circolazione dei pedoni e delle persone con limitata o insufficiente capacità motoria.

3. Le occupazioni temporanee di marciapiedi richieste per cantieri edili / stradali, possono estendersi anche a tutta la larghezza del marciapiede a condizione che vengano approntati percorsi pedonali alternativi e in sicurezza.

Art. 5 Tipologia delle occupazioni

Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche in relazione alla loro durata si distinguono in permanenti o temporanee:

- sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi comunque una durata che, senza interruzioni, risulti pari o superiore all'anno. Le stesse costituiscono un'obbligazione autonoma riferita ad anno solare, indipendentemente dalla data di inizio delle stesse;
- sono temporanee le occupazioni occasionali o d'urgenza, nonché quelle di durata inferiore all'anno, anche se il periodo di occupazione si ripete negli anni ed anche se comportano l'utilizzo di manufatti. Le occupazioni delle aree destinate dal Comune all'esercizio del commercio su aree pubbliche sono considerate di natura temporanea anche se concesse per periodi pari o superiori all'anno, purché l'occupazione non venga effettuata tutti i giorni della settimana. Le stesse sono assoggettate al canone nella misura prevista per le singole tipologie a giorno o ore.

Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, non vengono considerate occupazioni di spazi ed aree pubbliche quelle comunque effettuate da e per il Comune o da parte e per conto di altro ente pubblico nell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali.

Art. 6 Occupazioni abusive

1. Le occupazioni di suolo pubblico o di aree e spazi pubblici realizzate senza il necessario provvedimento di concessione comunale sono considerate abusive.

Sono considerate altresì abusive le occupazioni che:

- a) in presenza di una concessione vengono comunque realizzate in modo difforme da essa per superficie concessa oppure in contrasto con le prescrizioni regolamentari e legislative di carattere edilizio, urbanistico, ambientale e paesaggistico;
- b) in presenza di una concessione vengono comunque realizzate secondo modalità difformi da essa, diverse da quelle di cui alla lettera a), tra le quali il protrarsi dell'occupazione oltre l'orario previsto nell'atto di concessione;
- c) si protraggono oltre il termine di scadenza della concessione, senza che ne sia intervenuta proroga o rinnovo, ovvero quando questa sia revocata o dichiarata decaduta o estinta ai sensi degli artt. 16, 17 e 18 del presente regolamento.

2. Fatta salva ogni disposizione di legge, nel caso di occupazione abusiva di spazi ed aree pubbliche, il dirigente del settore competente al rilascio del provvedimento di concessione, previa contestazione delle relative infrazioni, dispone con propria ordinanza la rimozione dei materiali o la demolizione dei manufatti, nonché la rimessa in pristino del suolo, dello spazio e dei beni pubblici, assegnando agli occupanti di fatto un congruo termine per provvedervi, trascorso il quale si provvederà d'ufficio, addebitando agli occupanti abusivi le relative spese nonché quelle di custodia.

3. Fermo restando che il pagamento dell'indennità e delle sanzioni non sana l'irregolarità dell'occupazione, l'occupante di fatto è responsabile per qualsiasi danno o molestia arrecati a terzi a causa dell'occupazione.

4. Il verbale di contestazione emesso dal Comando della Polizia Locale costituisce, a tutti gli effetti, titolo per l'emissione anche dell'avviso di contestazione al quale provvede il Servizio competente dandone notizia all'interessato nei tempi e modalità previste all'art. 34 del presente regolamento.

Art. 7 - Occupazioni d'urgenza

1. Per far fronte a situazioni di emergenza o quando si tratti di provvedere all'esecuzione di lavori che non consentono alcun indugio, l'occupazione può essere effettuata senza la necessità di specifico atto autorizzativo. L'interessato ha tuttavia l'obbligo di darne immediata comunicazione all'ufficio competente entro e non oltre le ore 12.00 del primo giorno lavorativo successivo, via fax, e-mail o telegramma, indicando la tipologia dei lavori e la superficie occupata. La durata di tali interventi non può essere superiore alle 48 ore, salvo quanto disposto al successivo comma 3.
2. Entro 15 giorni consecutivi dal termine dei lavori di pronto intervento, l'interessato ha l'obbligo di fornire all'UOC Tributi copia dell'avvenuto pagamento del canone di occupazione suolo pubblico, se dovuto.
3. Qualora l'intervento urgente necessiti di un tempo superiore alle 48 ore, l'interessato dovrà presentare tempestivamente domanda di occupazione suolo pubblico al competente ufficio a sanatoria, riferita alla complessiva durata dell'intervento (ivi compresa la durata del pronto intervento).
4. *Gli uffici preposti provvederanno ad accertare se esistevano le condizioni di urgenza. In caso negativo, l'occupazione sarà considerata abusiva a tutti gli effetti, anche sanzionatori.*

PARTE II - DISCIPLINA DELLE CONCESSIONI

Art. 8 - Necessità dell'atto di concessione

1. Qualsiasi occupazione di spazi o aree di cui ai precedenti articoli, in via temporanea o permanente, è assoggettata, fatti salvi i casi di cui al successivo art. 9, ad apposita preventiva concessione comunale rilasciata, su domanda dell'interessato, dal settore competente, come individuato all'art. 10 del presente regolamento.
2. La concessione consente al richiedente un uso esclusivo del bene occupato con conseguente limitazione del diritto di godimento generalizzato sullo stesso da parte della collettività.

Art. 9 - Occupazioni escluse dal provvedimento di concessione

Sono escluse dall'obbligo del preventivo provvedimento di concessione le occupazioni occasionali di durata inferiore ad un'ora (60 minuti) e di ampiezza non superiore ai 10 metri quadrati..

Sono escluse dall'obbligo del preventivo provvedimento di concessione le occupazioni effettuate da suonatori ambulanti e mestieri girovaghi;

Sono escluse dall'obbligo del preventivo provvedimento di concessione le occupazioni temporanee effettuate per propaganda politica o ideologica, purché la superficie non sia superiore ai 10 metri quadrati. Per le stesse andrà obbligatoriamente effettuata apposita comunicazione al Comando di Polizia Municipale.;

Art. 10 - Domanda di concessione

1. Chiunque intenda occupare, in via permanente o temporanea, nel territorio comunale, gli spazi o le aree di cui all'art. 1, deve presentare un'istanza, almeno 30 giorni prima dell'inizio dell'occupazione, con allegate le marche da bollo necessarie, salvo esenzioni che devono essere dichiarate, redatta sull'apposito fac-simile predisposto dall'ufficio competente e indirizzata all'UOC Edilizia Privata o al Comando di Polizia Locale (se l'occupazione è inferiore alle sei ore) del Comune di Pordenone, al fine di ottenere il rilascio del provvedimento concessorio.
2. Il richiedente è tenuto a presentare, unitamente alla domanda di concessione, tutta la documentazione richiesta dal settore competente al rilascio del provvedimento concessorio in relazione alla natura e tipologia dell'occupazione e a fornire tutti i dati ritenuti necessari all'esame della domanda stessa.
3. Qualora l'occupazione sia richiesta per l'esercizio di attività che comportino specifiche autorizzazioni, il richiedente deve dichiarare di esserne in possesso. E' facoltà del settore competente al rilascio della concessione richiederne la dimostrazione a comprova.

4. Il settore competente al rilascio del provvedimento concessorio, in relazione alla particolare tipologia e natura dell'area oggetto di domanda di concessione, si riserva la facoltà di richiedere ulteriori documenti o informazioni.

Art. 11 - Istruttoria della domanda e procedimento

Le domande di concessione sono assegnate al settore competente al rilascio del provvedimento concessorio, come specificato nel successivo art. 13, per l'istruttoria e la definizione delle stesse.

Le domande di concessione devono contenere apposita autocertificazione del richiedente attestante l'assenza di eventuali sospesi riguardanti tutti i tributi comunali.

Costituiscono motivo ostativo al rilascio di nuove concessioni o al rinnovo o proroga di quelle già in essere eventuali pendenza relative al pagamento del canone, anche relative all'accertamento, da parte del Comando di Polizia Municipale, della sussistenza di occupazioni abusive;

Il termine massimo per la conclusione del procedimento è di 30 giorni decorrenti dalla data in cui la domanda, regolare e completa dei documenti richiesti, è stata presentata all'ufficio protocollo, ovvero dalla data in cui la stessa è pervenuta a mezzo posta all'Ente.

Tale termine è sospeso nei casi di richiesta da parte del responsabile del procedimento di integrazione o regolarizzazione per incompletezza o carenze nella domanda di concessione e riprenderà a decorrere dalla data di ricevimento della documentazione richiesta.

Qualora, entro il termine di 60 giorni, dalla richiesta di integrazione o regolarizzazione, non pervenga al settore competente la relativa documentazione, la domanda verrà archiviata.

Nel caso siano necessarie autorizzazioni di altri enti, il termine predetto viene sospeso e riprenderà a decorrere dalla data di ricevimento delle autorizzazioni stesse o, in alternativa, delle relative autocertificazioni.

In caso di presentazione di più domande riguardanti l'occupazione della medesima area, fatta salva la possibilità per il Comune di non concederla, verrà data preferenza alla domanda con data di presentazione anteriore.

In caso di domande presentate contemporaneamente, si darà preferenza alla richiesta con durata maggiore di occupazione.

Sono, comunque, rigettate le richieste di concessione per l'esercizio di attività non consentite dalle vigenti disposizioni di legge o in contrasto con il decoro cittadino, oppure non conciliabili con le esigenze della sicurezza stradale, dei pubblici esercizi, dell'ordine pubblico o della quiete pubblica.

Art. 12 - Concessione delle piazze del centro storico

Fermo quanto già previsto dal vigente "Piano degli impianti pubblicitari" in ordine all'allocazione dei mezzi pubblicitari temporanei nelle piazze del centro storico, nelle medesime è consentita l'effettuazione di eventi significativi che valorizzano la città e rispondono ad un interesse diffuso della comunità quali cerimonie religiose, civili e militari, manifestazioni politico- sindacali, ovvero nel campo della cultura, dello sport, del sociale e della promozione del territorio, di norma organizzate direttamente dal Comune o dallo stesso patrocinate.

E' inoltre compito della Giunta Comunale valutare, di volta in volta, la compatibilità con le caratteristiche intrinseche delle aree pubbliche oggetto di concessione.

Art. 13 - Rilascio e contenuto del provvedimento di concessione

1. Il provvedimento di concessione o di diniego, emesso dal dirigente del settore competente in base ai risultati dell'istruttoria, deve essere consegnato al richiedente che lo dovrà conservare ed esibire a richiesta del personale incaricato dall'Amministrazione.

2. Gli effetti della concessione, compresa la durata, decorrono dalla data di inizio dell'occupazione indicata nell'atto di concessione.

3. La concessione può:

-prescrivere particolari accorgimenti o limitazioni;

-prevedere l'uso di apposite ed idonee attrezzature-tipo (come chioschi, tende, ombrelloni, etc.);

-prevedere l'uso di dispositivi per la sicurezza della circolazione (come recinzioni, transenne o altro);

-imporre al concessionario particolari controlli o disposizioni qualora finalizzati al mantenimento del decoro, della pulizia e dell'ordine cittadino e/o dell'area occupata. In caso di violazione il concessionario ne risponde in prima persona.

4. La concessione è strettamente personale ed è conseguentemente vietato il trasferimento, la subconcessione o la cessione a terzi. E' valida esclusivamente per la durata, per il suolo, per lo spazio, per lo scopo e per i mezzi in essa specificati.

5. In particolare, nell'atto dovranno essere necessariamente indicati:

a) la durata della concessione e la frequenza dell'occupazione;

b) la superficie concessa, comprendente tutte le occupazioni accessorie e/o strumentali;

c) le condizioni di carattere tecnico e amministrativo alle quali è subordinata la concessione, con particolare riferimento alle norme dei vigenti regolamenti di polizia urbana, edilizia e ambientale applicabili;

d) l'obbligo di osservare quanto previsto dal successivo art. 15;

e) l'espressa riserva che l'Amministrazione comunale non assume nessuna responsabilità per violazione di diritti di terzi a seguito dell'occupazione;

Art. 14 - Organi preposti al rilascio della concessione

I servizi deputati al rilascio del provvedimento concessorio sono l'UOC Edilizia Privata e il Comando di Polizia Municipale (quest'ultimo solo per le concessioni di durata di un giorno e fino ad un massimo di 6 ore).

Art. 15 - Obblighi del titolare della concessione

1. Il canone è dovuto dal titolare della concessione. Nel caso di pluralità di titolari della concessione o di occupanti di fatto, il canone è dovuto dagli stessi con vincolo di solidarietà.

2. Le concessioni si intendono rilasciate senza pregiudizio dei diritti dei terzi, con obbligo, da parte del concessionario, di rispondere in proprio di tutti i danni, che possono derivare al Comune o a terzi per effetto dell'occupazione medesima.

3. Il concessionario è tenuto ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia nonché quelle specificate nell'atto di concessione ed in particolare ha l'obbligo di:

a) provvedere al ritiro del provvedimento concessorio prima dell'inizio dell'occupazione di suolo pubblico. Il mancato ritiro rende l'eventuale occupazione sanzionabile;

b) occupare il suolo pubblico esclusivamente con quanto indicato in concessione e svolgere le attività esplicitate nella stessa (rispettando anche eventuali limitazioni imposte nell'orario);

c) eseguire a propria cura e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per rimettere il suolo, lo spazio o i beni pubblici in pristino alla scadenza della concessione di occupazione, qualora la stessa non sia stata rinnovata o prorogata. In mancanza vi provvede il Comune con addebito delle spese al concessionario.

d) esibire, su richiesta degli addetti alla vigilanza urbana o addetti autorizzati dall'Amministrazione, l'atto e i documenti comprovanti la legittimità dell'occupazione e le ricevute attestanti il pagamento dell'eventuale canone;

e) mantenere in buone condizioni di ordine e pulizia l'area concessa e le eventuali aree limitrofe indicate nel provvedimento concessorio e rispettare le norme igienico-sanitarie, di sicurezza e di tutela dall'inquinamento acustico;

f) disporre i lavori sullo spazio occupato in modo da non danneggiare le opere esistenti e, in caso di necessità, richiedere autorizzazione all'Amministrazione comunale per ogni modifica alle opere già in atto, restando inteso che le conseguenti spese faranno carico al titolare della concessione;

g) comunicare entro 30 giorni eventuali variazioni anagrafiche della ragione sociale o di altri dati riportati nella concessione;

h) rispettare il divieto di subconcessione o di trasferimento a terzi della concessione;

i) pagare il canone di concessione o, nel caso di importo pari o superiore ai limiti previsti dall'art. 33, commi 2 e 4, versare lo stesso alle scadenze stabilite nel provvedimento concessorio;

l) accettare gli eventuali aggiornamenti del canone derivanti da provvedimenti generali adottati dall'Amministrazione.

4. L'atto di concessione per l'occupazione di suolo pubblico non abilita il concessionario all'installazione di manufatti, qualora a tal fine sia prescritto apposito provvedimento abilitativo ai sensi della normativa vigente, né ad allacciamenti a pubblici servizi per i quali sia richiesta espressa autorizzazione.

Art. 16 - Proroga della concessione

1. Il titolare della concessione per occupazione temporanea, prima della sua scadenza, può chiedere la proroga della concessione in essere all'ufficio comunale competente. La proroga di una concessione temporanea deve essere richiesta almeno dieci giorni prima della scadenza della concessione originaria.

La proroga per le *concessioni* temporanee, costituisce una autorizzazione ex novo. Pertanto, ai fini del conteggio del canone, i periodi relativi a ciascuna autorizzazione non sono cumulabili fra loro.

2. La concessione per occupazione permanente non è soggetta né a proroga né a rinnovo. Il concessionario dovrà presentare, prima della scadenza della concessione in essere, nuova richiesta.

Art. 17 - Disdetta e rinuncia alla concessione

1. Qualora il richiedente, durante la fase istruttoria della domanda e, comunque, prima che l'occupazione abbia inizio, non sia più interessato ad ottenere il provvedimento concessorio, deve comunicare per iscritto, a mezzo fax o e-mail, al Comune di Pordenone, la disdetta, almeno 24 ore prima dell'inizio dell'occupazione indicata nella domanda, per consentire l'attività di accertamento da parte dei competenti uffici comunali.

La presentazione della comunicazione oltre i termini suddetti comporta l'obbligo del pagamento di un importo pari all'ammontare del canone dovuto considerando come periodo di occupazione quello intercorso dalla data di inizio dell'occupazione indicata dal richiedente nella domanda fino al giorno della comunicazione di disdetta.

La mancata presentazione della comunicazione comporta l'obbligo del pagamento di un importo pari all'ammontare del canone dovuto per l'intero periodo indicato nel provvedimento concessorio. In ogni caso non si fa luogo ad alcun rimborso delle spese eventualmente sostenute dal richiedente per il rilascio del provvedimento concessorio.

La disdetta anticipata della concessione permanente deve essere comunicata nel termine perentorio del 31 dicembre di ogni anno.

2. La rinuncia volontaria e/o la cessazione anticipata del rapporto concessorio, qualora sia già cominciato il periodo di occupazione, devono essere tempestivamente comunicate dal concessionario per iscritto o a mezzo fax o e-mail indirizzato al Comune di Pordenone, al fine di consentire l'attività di accertamento da parte dei competenti uffici comunali. In mancanza della comunicazione di cui sopra, sorge l'obbligo del pagamento di un importo pari all'ammontare del canone dovuto per l'intero periodo indicato nella concessione.

3. Il canone cessa di essere dovuto a decorrere dalla data di presentazione della rinuncia volontaria e/o della cessazione anticipata indirizzata al Comune di Pordenone.

Ai fini del calcolo dell'eventuale rimborso del canone anticipatamente versato, verrà applicata la tariffa, permanente o temporanea, in relazione al periodo di effettiva occupazione. Non si procede in ogni caso a rimborsi per importi inferiori ai 12 (dodici) euro.

Art. 18 - Modifica, sospensione e revoca della concessione

1. Il dirigente del settore competente al rilascio o il funzionario P.O. delegato, con atto motivato, possono modificare, sospendere o revocare, in qualsiasi momento, la concessione rilasciata, ovvero imporre nuove condizioni per sopravvenuti motivi di interesse pubblico che non rendano più possibile la realizzazione o il mantenimento dell'occupazione. L'Amministrazione in tal caso non è tenuta a corrispondere alcun indennizzo, ferme restando le previsioni dell'art. 21-quinquies della L.n.241/90 e s.m.i. in tema di revoca.

2. Qualora ragioni di pubblico interesse richiedessero la sospensione della concessione in occasione di fiere, mercati, manifestazioni o altro, il concessionario deve lasciare libera l'area occupata su semplice richiesta del Comune o ordine anche verbale della Polizia Locale per il tempo strettamente necessario e senza che ciò costituisca motivo di richiesta di indennizzo alcuno. Tale sospensione dà diritto esclusivamente al rimborso del canone in misura proporzionale alla durata della sospensione. In caso di inerzia dell'interessato a liberare

l'area occupata, vi provvederanno d'ufficio il competente settore comunale o la polizia locale con addebito delle relative spese alla parte inadempiente.

3. La revoca della concessione dà diritto al rimborso proporzionale del canone, se già pagato, a decorrere dalla data del provvedimento di revoca e in misura proporzionale al periodo della mancata occupazione, senza interessi ed esclusa qualsiasi altra indennità. Il rimborso delle somme versate e non dovute avviene d'ufficio entro il termine di 180 giorni dalla data di presentazione della richiesta o dalla data in cui è stato accertato il diritto alla restituzione stessa.

Non si fa luogo a rimborsi per importi, relativi al solo canone, inferiori ai 12 (dodici) euro;

4. Cessate le cause di interesse pubblico che hanno dato luogo alla sospensione o revoca della concessione, questa potrà essere rilasciata, per la medesima area, ad altri soggetti soltanto a seguito di rinuncia da parte del precedente occupante.

5. In caso di cessione, a qualsiasi titolo, del bene che occupa il suolo pubblico o dell'attività svolta dal concessionario è necessario che il nuovo titolare richieda la concessione.

6. Di tale cessione deve essere data apposita comunicazione entro 30 giorni all'ufficio competente.

7. Fino al momento della presentazione della comunicazione di cui al precedente comma 6 resta in vigore la concessione originaria.

Art. 19 - Decadenza ed estinzione della concessione

1. Sono causa di decadenza della concessione:

a) il mancato versamento del canone o di eventuali altri diritti stabiliti nella concessione entro i termini fissati nell'apposito provvedimento o nell'avviso di contestazione previsto dal successivo art. 36;

b) reiterate violazioni (almeno due nel corso dell'anno) delle prescrizioni da parte del concessionario, anche tramite i suoi collaboratori o dipendenti, e più precisamente:

- violazioni alle condizioni e agli obblighi imposti con l'atto di concessione o alle norme di legge o alle norme del presente regolamento (es. pagamento del canone oltre i termini fissati nell'atto di concessione);
- uso improprio o diverso da quello per il quale è stata rilasciata la concessione del suolo, spazio pubblico o bene pubblico;
- mancata occupazione dello spazio, senza giustificato motivo, nei 30 giorni successivi alla data iniziale prevista nell'atto di concessione;

2. Sono causa di estinzione della concessione:

a) la scadenza del termine di durata ove non venga rinnovato;

b) la rinuncia del concessionario nei modi stabiliti dall'art. 17;

c) la morte o la sopravvenuta incapacità giuridica del concessionario, fatti salvi gli eventuali diritti degli eredi legittimi;

d) la sentenza dichiarativa di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa del concessionario.

3. La decadenza è dichiarata dal dirigente del settore competente al rilascio della concessione, con provvedimento motivato che dispone i termini e le modalità di sgombero e ripristino del suolo oggetto della concessione.

4. La decadenza non comporta restituzione, nemmeno parziale, del canone versato, né esonera da quello ancora dovuto relativamente al periodo di effettiva occupazione.

5. In caso di estinzione della concessione, l'eventuale rimborso è dovuto solo previa verifica della rimessa in pristino dell'area oggetto del provvedimento concessorio.

PARTE III - ISTITUZIONE E DISCIPLINA DEL CANONE DI CONCESSIONE

Art. 20 - Istituzione e ambito di applicazione del canone di concessione

1. A decorrere dal 1° gennaio 2018 è istituito ed applicato, ai sensi dell'art. 63 del D.Lgs.n.446/1997, il canone di concessione per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche come individuate al precedente art. 1.

2. E' obbligato al pagamento del canone il titolare della concessione in relazione all'entità dell'area risultante dal medesimo provvedimento amministrativo.

3. E' obbligato al pagamento dell'indennità l'occupante di fatto, abusivo, in relazione allo spazio occupato risultante dal verbale di accertamento della violazione.

Nel caso di uso comune dell'occupazione, oltre al titolare della concessione, sono responsabili in solido del pagamento del canone gli altri occupanti.

Art. 21 - Criteri per la determinazione del canone

1. Il canone, tenuto conto della natura dello stesso, viene determinato in relazione a criteri distintivi che considerano come indici di progressività impositiva elementi quali: strategicità della localizzazione anche in relazione all'uso e destinazione dell'occupazione, misura del sacrificio dell'uso collettivo del bene per la comunità, potenziali benefici o risorse che con la specifica destinazione dell'occupazione possono essere acquisiti dai soggetti.
2. In caso di contitolarità della concessione i singoli cointestatari sono obbligati in solido.
3. I criteri per la determinazione della tariffa del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche sono individuati dal Comune sulla scorta degli elementi di seguito indicati:
 - classificazione delle strade e degli spazi ed aree pubbliche secondo i criteri individuati al successivo art. 22;
 - entità dell'occupazione, calcolata in base ai criteri indicati al successivo art. 23;
 - durata dell'occupazione, calcolata in base ai criteri indicati al successivo art. 24;
 - valore economico dell'area in relazione al tipo di attività esercitata dal concessionario, nonché del sacrificio imposto alla collettività per la sua sottrazione all'uso pubblico e ai costi sostenuti dal Comune per la salvaguardia dell'area stessa, calcolata in base ai criteri indicati ai successivi artt. 26 e 28;
 - tariffa base determinata ai sensi dei successivi artt. 25 e 27;
4. Per le occupazioni permanenti effettuate dalle aziende erogatrici di pubblici servizi con cavi, linee aeree e sotterranee, pozzetti, centraline, tubature e impianti in genere, cabine, pali e tralici di sostegno, nonché quelle realizzate nell'esercizio di attività strumentali connesse a tali servizi, dalle medesime aziende o da imprese appaltatrici di opere e lavori per conto delle stesse, si applica l'art. 63, comma 2, lett. f), del D.Lgs.n.446/97 e s.m.i.

Art. 22 - Classificazione delle strade e degli spazi ed aree pubbliche

1. Ai fini dell'applicazione del canone, sia per le occupazioni di suolo che per gli spazi soprastanti e sottostanti, il territorio comunale è suddiviso in due categorie in base alla loro importanza, ubicazione, centralità, intensità abitativa, flusso turistico, attività e densità di traffico pedonale e veicolare.
2. La classificazione degli spazi e delle aree pubbliche, determinata secondo i criteri fissati al comma 1, è parte integrante del presente regolamento come allegato A).
3. Nel caso in cui l'occupazione ricada su spazi ed aree pubbliche classificate in differenti categorie, ai fini della applicazione del canone si fa riferimento alla categoria nella quale ricade la maggiore porzione (almeno il 50%) di area occupata.
4. Per le nuove strade, fino all'aggiornamento delle zone di cui all'articolo successivo, il canone viene applicato facendo riferimento alla categoria delle strade limitrofe.

Art. 23 - Entità dell'occupazione

1. Il canone è commisurato all'occupazione delle aree o spazi pubblici espressa in metri quadrati, con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato superiore. In caso di occupazione di soprassuolo (es. occupazioni a sbalzo) il canone verrà calcolato con riferimento alla superficie della proiezione a terra della sporgenza o soprassuolo occupato.
2. L'entità dell'occupazione, è rilevata come segue:
 - a) per le occupazioni per le quali è previsto, ai sensi del presente regolamento, il rilascio di apposita concessione, quella che risulta quantificata nello stesso atto concessorio;
 - b) per le occupazioni per le quali non è previsto, ai sensi del presente regolamento, il rilascio di apposita concessione, quella che risulta di fatto occupata;
 - c) per le occupazioni abusive, quella che risulta dal verbale emesso dal competente pubblico ufficiale in merito alla contestazione del comportamento abusivo o, in mancanza, quella dichiarata dall'occupante di fatto, ferma restando la verifica da parte del competente pubblico ufficiale.
3. Sono escluse dall'applicazione del canone le occupazioni che, in relazione alla medesima area di riferimento, siano complessivamente inferiori al mezzo metro quadrato.
4. La superficie eccedente i mille metri quadrati, per le occupazioni sia permanenti che temporanee, è calcolata in ragione del 10%.
5. Per le occupazioni realizzate con installazione di circhi, attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50% fino a 100 metri quadrati, del 25% per la parte eccedente i 100 metri quadrati e fino a 1.000 metri quadrati, del 10% per la parte eccedente i 1.000 metri quadrati.

6. Per le occupazioni con impianti per la distribuzione dei carburanti, la superficie di riferimento per la determinazione del canone è quella corrispondente all'intera area di esercizio dell'attività risultante dal provvedimento di concessione. Non hanno autonoma rilevanza le occupazioni realizzate con le singole colonnine montanti ed i relativi serbatoi sotterranei nonché le occupazioni con altre strutture ed impianti di servizio.

Art. 24 - Durata dell'occupazione

1. La durata dell'occupazione è calcolata:

- a) per le occupazioni soggette all'obbligo della concessione, in base alla durata indicata nel provvedimento di concessione;
- b) per le occupazioni esenti da concessione, in base alla durata effettiva;
- c) per le occupazioni abusive, in base al verbale di contestazione redatto dal Comando di Polizia Municipale.
- d) per le occupazioni permanenti, è calcolata per anno solare, con una durata minima di 365 giorni;
- e) per le occupazioni temporanee in rapporto ai giorni e/o alle ore di effettiva occupazione;

2. Ai fini della certezza dell'applicazione del canone, eventuali proroghe della concessione vengono considerate singoli periodi indipendenti.

3. Salvo prova contraria, le occupazioni abusive sono considerate:

- a) permanenti quando sono realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile mentre le occupazioni
- b) abusive temporanee si presumono effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento redatto dal Comando di Polizia Municipale;

4. Si presumono altresì effettuate il solo giorno di emissione del verbale di contestazione, redatto dal Comando di Polizia Municipale competente pubblico ufficiale, le occupazioni abusive di carattere temporaneo ai sensi dell'art. 6 comma 2 lettera b) del presente Regolamento;

5. Se relativamente alla medesima occupazione abusiva sono redatti distinti verbali di contestazione o sopralluogo in tempi diversi, il periodo intercorrente tra la data del primo verbale e quella del successivo si computa comunque al fine della determinazione del periodo di occupazione abusiva, previo parere favorevole da parte del Comando della Polizia Locale.

Art. 25 - Tariffa base per occupazioni permanenti

1. La tariffa per le occupazioni permanenti è determinata su base annuale, per metro quadrato, per l'intero anno solare indipendentemente dall'inizio dell'occupazione nel corso dell'anno;

2. La tariffa base per l'applicazione del canone è determinata come segue:

- I^a categoria: euro 36,82
- II^a categoria: euro 25,77

3. Per le occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione di pubblici servizi o da quelle esercenti attività strumentali ai servizi medesimi, la tariffa base viene fissata in euro 0,65 per ogni singola utenza attiva, nel territorio comunale, al 31 dicembre dell'anno precedente a quello per cui è dovuto il canone, indipendentemente dalla zona di ubicazione, fermo restando che l'ammontare complessivo del canone annuo dovuto dalle medesime aziende non può essere inferiore a Euro 516,46 (D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 63 e successive modifiche ed integrazioni).

L'importo della tariffa base di cui al comma 3, ai sensi dell'articolo 63, comma 2, lettera f) punto 4 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 va annualmente rivalutata in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo, lasciando invariato il minimo dovuto di Euro 516,46.

Il versamento del predetto canone deve essere effettuato in un'unica soluzione entro il 30 aprile dell'anno di riferimento.

Entro il predetto termine le aziende devono dichiarare, ogni anno, il numero delle utenze servite alla data del 31 dicembre dell'anno precedente allegando una copia dell'attestazione di avvenuto pagamento dell'intero canone.

4. Le eventuali modifiche alla tariffa base determinata al comma 2, saranno apportate con deliberazione della Giunta Comunale, da adottare entro i termini di approvazione del bilancio di previsione annuale.

5. In caso di subentro nel corso dell'anno di un soggetto diverso dal concessionario, le occupazioni permanenti potranno essere volturate a favore del subentrante, purché il canone per l'anno in corso sia già stato pagato dal cedente. In caso contrario il subentrante dovrà provvedere al pagamento del canone relativo all'intero anno solare indipendentemente dalla data di inizio dell'occupazione nel corso dell'anno.

Art. 26 - Coefficiente di valutazione economica per occupazioni permanenti

1. La valutazione economica delle attività soggette all'applicazione del canone è espressa attraverso i seguenti coefficienti mediante i quali il Comune pondera, in relazione alle diverse tipologie di occupazioni permanenti, il beneficio economico ritraibile da queste, tenendo conto anche del sacrificio imposto alla collettività:

N	Descrizione attività od occupazione	Coefficiente
1	Apparecchi distributori automatici vari	2,0
2	Attività edilizia in genere con occupazione di suolo e soprassuolo pubblico	1,0
3	Chioschi, edicole e simili	1,0
4	Distributori di carburante, autolavaggi e simili	1,5
5	Griglie, bocche di lupo, gradini, intercapedini, pozzetti, e simili	0,2
6	Occupazioni con cavidotti, elettrodotti e simili ad uso privato diversi da quelli realizzati da aziende di erogazione di pubblici servizi diverse da quelle previste al punto 3 dell'art. 23	0,2
7	Occupazioni con tende fisse, retrattili o tipologie similari	0,3
8	Pedane, fioriere e quant'altro insiste sul suolo oggetto della concessione per l'attività di somministrazione di alimenti e bevande	1,0
9	Dehors oggetto della concessione per l'attività di somministrazione di alimenti e bevande	1,0
10	Stalli di sosta dati in concessione dall'Amministrazione Comunale da adibire a parcheggio pubblico a pagamento	1,0
11	Stazione di base per la diffusione di segnale radio-telefonico, al servizio della telefonia cellulare	2,0
12	Altre tipologie di occupazione	1,0

Art. 27 - Tariffa base per occupazioni temporanee

1. La tariffa per le occupazioni temporanee è determinata sia su base giornaliera che oraria, per metro quadrato.

2. La tariffa base *giornaliera* per l'applicazione del canone è determinata come segue:

- I^a categoria: euro 3,41
- II^a categoria: euro 2,39

3. Le eventuali modifiche alla tariffe base determinate al comma 2 saranno apportate con deliberazione della Giunta Comunale da adottare entro i termini di approvazione del bilancio di previsione annuale.

Art. 28 - Coefficiente di valutazione economica per occupazioni temporanee

La valutazione economica delle attività soggette all'applicazione del canone è espressa attraverso i coefficienti, di seguito elencati, mediante i quali il Comune valuta, in relazione alle diverse tipologie di occupazioni temporanee, il beneficio economico ritraibile dalle stesse, tenendo conto anche del sacrificio imposto alla collettività.

N	Descrizione attività od occupazione	Coefficiente
1	<i>Commercio ambulante posto fisso: fino a 29 giorni</i>	0,25
	<i>con pagamento anticipato entro la scadenza per periodi non inferiori a giorni 30</i>	0,125
2	Attività commerciali (vendita su aree pubbliche con tavolini, sedie e simili) Fino a 29 giorni	0,50

	Oltre i 29 giorni con pagamento anticipato al primo giorno di occupazione, per periodi non inferiori a giorni 30	0,25 0,125
3	Vendita / esposizione da parte di produttori agricoli	0,20
4	Luna park e spettacoli viaggianti, circhi, mestieri girovaghi e simili con pagamento anticipato al primo giorno di occupazione, per periodi non inferiori a giorni 30	0,10 0,05
5	Bancarelle in occasione di fiere, ricorrenze, festività, ecc.	0,50
7	Attività edilizia in genere con occupazione di suolo e soprassuolo pubblico, cantieri edili e lavori attinenti ad essi fino a 14 gg. da 15 a 364 gg. <i>con pagamento anticipato</i> al primo giorno di occupazione, per periodi non inferiori a giorni 30	0,5 0,25 0,125
8	Esposizioni ad uso commerciale per dimensioni fino a 50 mq. e per singola occupazione Per dimensioni superiori a 50 mq	1,00 0,90
9	Esposizioni ad uso commerciale per attrezzature o prodotti ad alto contenuto innovativo rivolti alle problematiche ecologiche (salvaguardia dell'ambiente, risparmio energetico, lotta all'inquinamento, promozione dell'agricoltura biologica)	0,15
10	Manifestazioni o iniziative culturali, sportive, del tempo libero, ecc. concesse a enti commerciali, aventi scopo di lucro	0,50
11	Manifestazioni o iniziative culturali, sportive, del tempo libero, ecc. concesse a enti e associazioni senza scopo di lucro per le attività di statuto loro proprie, qualora comportino svolgimento di attività commerciale	0,30
12	Manifestazioni politiche, culturali, sindacali, sportive e inerenti il tempo libero, senza scopo di lucro	0,20
13	Occupazioni di suolo pubblico effettuate da carriaggi, carovane e/o abitazioni al seguito di luna park, spettacoli viaggianti e circhi	0,01
14	Scavi e manomissioni stradali,	0,50
15	<i>Casette di Natale di proprietà comunale</i>	<i>0,50</i>
16	<i>Hobbisti in occasione di mercatini o altre manifestazioni</i>	<i>0,30</i>
17	Altre tipologie di occupazione	1,00

2. Per le occupazioni giornaliere realizzate da commercianti ambulanti senza posto fisso (così detti "spuntisti") è dovuto un canone così suddiviso:

fino a 30 metri quadrati il versamento dovuto è di Euro 12,00; oltre i 30 metri quadrati il versamento dovuto è di Euro 20,00.

Art. 29 - Determinazione del canone

1. La misura del canone, ad eccezione di quanto previsto dal precedente art. 28 comma 3, è determinata nel modo seguente:

tariffa base x superficie occupata x durata in giorni (o ore) x coefficiente relativo all'attività esercitata e alla modalità dell'occupazione

2. Per le occupazioni permanenti il canone è dovuto per l'intero anno solare indipendentemente dall'inizio dell'occupazione nel corso dell'anno;

3. Per le occupazioni temporanee il canone è dovuto dalla data di decorrenza della concessione ad occupare e fino al termine della stessa.

Art. 30 - Esenzioni dal canone per occupazioni di suolo pubblico

1. Fermo restando l'obbligo di richiedere ed ottenere l'atto di concessione, il canone non si applica alle seguenti fattispecie:

N°	Tipologia	Descrizione dell'esenzione
1	Tipologia della Concessionario	<p>a) le occupazioni realizzate dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni e loro consorzi, da enti religiosi relativamente alle attività direttamente o indirettamente funzionali all'esercizio di culti ammessi nello Stato;</p> <p>b) le occupazioni effettuate da enti pubblici di cui all'art. 87, comma 1, lett. c, del testo unico delle imposte sui redditi (D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917), per finalità di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica. L'esenzione è comunque condizionata alla sussistenza di un rapporto diretto, oggettivamente verificabile, tra l'occupazione e la finalità specifica;</p> <p>c) le occupazioni, fino ai 10 metri quadrati, realizzate dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (O.N.L.U.S.) di cui all'art. 10 del D.Lgs.n.460/97 per le attività d'istituto loro proprie e dalle associazioni con finalità di promozione sociale, purché iscritte nel registro regionale;</p> <p>d) le occupazioni effettuate da ditte appaltatrici per l'esecuzione di interventi a favore del Comune di Pordenone o di altri Enti Pubblici Territoriali e, ogni altra occupazione effettuata da e per l'Amministrazione comunale (es. la manutenzione del verde pubblico);</p> <p>e) le occupazioni temporanee concesse ad enti commerciali per le finalità di cui al successivo punto 3 lettere a e c (Tipologia di Occupazione a carattere "temporaneo"), purché il ricavato di eventuale vendita o raccolta di denaro venga devoluto in beneficenza o alla causa per la quale è stata realizzata la manifestazione o iniziativa;</p>
2	Tipologia di Occupazione a carattere "permanente"	<p>a) le occupazioni da parte dei veicoli destinati al servizio di trasporto pubblico o privato durante le soste o nei posteggi ad essi assegnati;</p> <p>b) le occupazioni mediante tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale;</p> <p>c) l'occupazione con gli orologi funzionanti per pubblica utilità, anche se privati, e le aste delle bandiere;</p> <p>d) le occupazioni realizzate per accesso veicolare e pedonale alle proprietà private (passi carrabili);</p> <p>e) le occupazioni realizzate con innesti o allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi;</p> <p>f) le occupazioni di qualsiasi tipo effettuate all'interno delle aree cimiteriali e nelle aree pertinenziali ai cimiteri destinate a parcheggio veicolare;</p> <p>g) le occupazioni di soprasuolo effettuate con balconi, verande, bow-windows e strutture simili, che siano parte integrante dell'edificio;</p> <p>h) le occupazioni effettuate con insegne ed impianti pubblicitari;</p> <p>i) portabiciclette, purché regolarmente autorizzati;</p> <p>j) tende fisse o retrattili o strutture similari, purché regolarmente utilizzate.</p>
3	Tipologia di Occupazione a carattere "temporaneo"	<p>a) le occupazioni temporanee effettuate per raccolta di fondi, firme e/o adesioni per finalità culturali, scientifiche o di ricerca, umanitarie o assistenziali da enti o associazioni senza scopo di lucro, purché l'area non sia superiore a 10 metri quadrati.</p> <p>b) Le manifestazioni o iniziative di cui sopra non devono comportare alcuna attività di vendita o somministrazione di alimenti e bevande, l'accesso deve essere libero e gratuito;</p> <p>c) le occupazioni effettuate durante la giornata di inaugurazione per l'apertura di nuove attività quali negozi, pubblici esercizi e altri attività artigianali di servizio, nel limite di sei ore. Tali occupazioni potranno essere effettuate solo sull'area prospiciente l'attività.</p>
4	Occupazioni esenti per Legge o per Regolamento	<p>a) le occupazioni che, in relazione alla superficie o alla lunghezza complessivamente indicata nell'atto di concessione, siano inferiori a mezzo metro quadrato;</p> <p>b) le occupazioni riconosciute dalla Giunta Comunale di pubblico interesse e/o connesse alla sicurezza pubblica;</p>

5	Tipologie di Occupazioni a carattere "straordinario"	<ul style="list-style-type: none"> a) le occupazioni realizzate per l'abbattimento di barriere architettoniche a vantaggio dei portatori di handicap, ivi compresi accessi e passi carrabili utilizzati direttamente dagli stessi; b) le occupazioni per interventi urgenti realizzate con ponti, impalcature, scale, pali di sostegno e simili per piccoli lavori di installazione, riparazione, manutenzione o sostituzione riguardanti infissi, pareti, tetti, impianti di condizionamento o riscaldamento, pannelli solari e convettori termici, sistemi di allarme, antintrusione o videosorveglianza, faretto, lampioni, antenne paraboliche, ecc., nonché le occupazioni relative al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani o di ogni altro tipo di rifiuti, anche speciali, effettuate dalle imprese autorizzate, purché di durata non superiore alle sei ore; c) le occupazioni effettuate nelle aree apposite per il carico e scarico delle merci dai veicoli, per un tempo non superiore a 60 minuti; d) le occupazioni temporanee di suolo e soprasuolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie e simili, realizzate in occasioni di festività civili e religiose, di ricorrenze e celebrazioni, nonché le occupazioni di suolo con fiori, piante ornamentali e simili purché debitamente autorizzate, non collocate per delimitare spazi di attività aventi scopo di lucro e che non costituiscano barriere antintrusione degli immobili;
---	--	---

Art. 31 - Riduzioni del canone

Il canone dovuto è ridotto, fino ad un massimo del 70% per le occupazioni di suolo pubblico effettuate da soggetti privati o pubblici in conseguenza di manifestazioni, attività o iniziative:

- a) finanziate, o coorganizzate dall'Amministrazione comunale con apposito atto;
- b) la cui organizzazione operativa sia stata affidata dall'Amministrazione comunale, con apposita delibera, anche totalmente, agli stessi soggetti privati o pubblici e per le quali l'Amministrazione sostenga, in tutto o in parte, le spese.

La riduzione verrà stabilita dalla Giunta con apposito atto deliberativo.

Occupazioni di suolo pubblico per le attività commerciali (vendita con tavolini, sedie e simili) e artigianali, per associazioni culturali, sportive e di volontariato senza scopo di lucro nelle aree che diverranno pedonali o a traffico limitato in modo permanente.

Per tali occupazioni si applica;

una riduzione del 90% per il primo anno, una riduzione del 50% per il secondo anno di occupazione a partire dall'esecutività dell'atto amministrativo che istituisce la zona pedonale o la ZTL.

Art. 32 Determinazione della tassa per occupazioni effettuate dagli esercizi commerciali con arredi e strutture.

1. In conformità alle modifiche introdotte all'art. 55 del vigente Regolamento dell'Edilizia, recanti nuove disposizioni in materia di "dehors" volte a favorire il decoro degli spazi pubblici cittadini, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, realizzata con arredi e strutture temporanee di pertinenza di esercizi commerciali di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico è ridotta del 50% a favore dei titolari della relativa concessione all'occupazione medesima che, nel corso dell'anno 2019, sostengano costi per l'acquisto di nuove strutture e nuovi arredi o per l'abbellimento di strutture esistenti, valutati di particolare pregio.

2. La riduzione consentita non potrà avere una durata superiore a cinque anni e, comunque, l'ammontare complessivo della stessa non potrà essere superiore al costo effettivamente sostenuto dal titolare della concessione.

3. La richiesta di applicazione della riduzione dovrà essere presentata, **entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello in cui viene sostenuta la spesa** per l'acquisto dei nuovi arredi (tavoli, sedie, ombrelloni, fioriere, panchine, ecc.), la realizzazione di nuove strutture, coperture fisse o mobili, strutture chiuse, ecc) e/o per l'abbellimento di strutture esistenti.

La richiesta dovrà essere formalizzata utilizzando l'apposito modulo predisposto dall'UOC Tributi del Comune, allegando unitamente idonea documentazione fiscale attestante l'effettivo sostenimento e pagamento della spesa.

La riduzione verrà applicata a partire dall'anno 2020 per gli acquisti effettuati nell'anno 2019.

Tale documentazione dovrà risultare comprensiva di eventuali costi per posa in opera.

4. Comportano la perdita del diritto alla riduzione, a decorrere dall'anno in cui si verificano:

- a) la cessazione dell'attività commerciale;
- b) le cause di decadenza della concessione/autorizzazione di cui all'art. 19 del presente regolamento;
- c) le cause di revoca della concessione/autorizzazione di cui all'art. 18 del presente regolamento.

Le richieste presentate oltre il termine del 31 gennaio 2020 non daranno diritto alla riduzione di cui al presente articolo

5. il presente articolo si applica esclusivamente per i pubblici esercizi situati nelle vie e piazze non inserite nell'allegato n. 1 alla delibera della Giunta Comunale n. 245 del 14.09.2018."

Art. 33 - Modalità e termini di pagamento del canone

1. Il versamento delle somme dovute può essere effettuato mediante una delle seguenti forme:

pagamento tramite conto corrente postale intestato al Comune di Pordenone - Servizio Tesoreria - Versamento C.O.S.A.P.;

2. pagamento a mezzo Tesoreria comunale;

3. dipendenti GSM per il pagamento delle somme dovute da commercianti ambulanti senza posto fisso (così detti "spuntisti")

b) Il versamento del canone per le occupazioni temporanee dovrà essere effettuato entro il termine dell'occupazione, per le permanenti sarà entro 30 giorni dal rilascio *della concessione*.

Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione, il versamento del canone va effettuato entro il 30 aprile di ciascun anno.

Qualora l'importo del canone, riferito ad anno, risulti superiore a *euro 400,00*, può essere disposto, esclusivamente su richiesta del concessionario, un pagamento rateale, fino ad un massimo di 4 rate trimestrali anticipate di uguale importo, secondo le seguenti scadenze: 30 aprile, 30 giugno, 31 agosto e 30 novembre.

4. Per le occupazioni giornaliere realizzate da commercianti ambulanti senza posto fisso il versamento del canone dovuto andrà effettuato all'inizio dell'occupazione. Un'agente del Comando della Polizia Locale assegna il posto fisso e personale della GSM provvederà all'introito di quanto dovuto per l'occupazione giornaliera in base a quanto stabilito nel precedente art. 28 comma 3.

5. Non si fa luogo al versamento del canone qualora il suo ammontare complessivo indicato nella concessione sia inferiore a 12,00 (dodici) euro.

6. I termini per il pagamento degli avvisi di contestazione, sono di 60 giorni entro i quali è inoltre possibile presentare istanza di rateazione;

7. All'importo finale del pagamento viene applicato l'arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore ai 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo. Viene precisato che in caso di annualità bisestile il calcolo deve essere rapportato a 366 giorni.

8. Se una data di scadenza cade in giorno prefestivo e/o festivo il versamento può essere effettuato entro il primo giorno feriale successivo.

Art. 34 - Organi, prescrizioni e attività preposte al controllo sul territorio

1. Gli organi preposti all'attività di verifica e controllo sul territorio delle occupazioni concesse e delle occupazioni abusive sono i pubblici ufficiali del Comando della Polizia Locale;

2. Il Funzionario Responsabile del Servizio Tributi, in riferimento alle occupazioni temporanee e permanenti oggetto del presente regolamento, sulla base delle concessioni rilasciate o degli abusi riscontrati o delle penalità commesse, dispone l'emissione dei relativi avvisi di contestazione ai sensi del presente regolamento.

3. Nell'avviso di contestazione, di cui al comma 2, debitamente motivato, sarà inoltre indicato:

a) l'importo del canone o dell'indennità contestati;

b) gli interessi moratori, le sanzioni amministrative pecuniarie o le penalità dovute;

c) le modalità e condizioni con le quali effettuare il pagamento dell'intera obbligazione entro il termine di 60 giorni;

d) l'organo presso il quale ricorrere.

4. Gli avvisi di contestazione relativi alle violazioni dei commi precedenti, devono essere notificati, a pena di decadenza, anche a mezzo servizio postale mediante raccomandata con avviso di ricevimento oppure tramite ufficiale giudiziario o messo comunale, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di decorrenza della concessione o a quello della data in cui il canone è stato versato o avrebbe dovuto essere versato o dalla data di emissione del verbale di contestazione della Polizia Locale.

Art. 35 - Riscossione coattiva

1. Le somme dovute a seguito di provvedimenti emessi e divenuti definitivi, se non versate nei termini previsti, sono riscosse coattivamente nei modi previsti dalla legge.
2. Con le stesse modalità del comma precedente sono recuperate le spese sostenute dal Comune per l'eventuale sgombero e ripristino delle aree occupate da materiali o manufatti relative all'occupazione abusive di cui all'art. 6 del presente regolamento, nonché le spese per l'espletamento della procedura coattiva.
3. Il diritto del Comune alla riscossione del canone dovuto si prescrive in cinque anni per le occupazioni permanenti e in dieci anni per quelle temporanee.

Art. 36 - Sanzioni, penalità, indennità e interessi

1. Sul canone dovuto ma non versato, anche parzialmente, o tardivamente pagato, sono dovuti gli interessi legali, da computarsi a giorni, per i seguenti periodi:
 - a) per gli omessi e parziali versamenti, dal giorno nel quale le somme sono divenute esigibili sino al giorno di emissione del provvedimento;
 - b) per i tardivi versamenti, dal giorno successivo alla data di scadenza fino alla data di effettivo pagamento.
2. Sull'indennità, applicata nel caso di occupazioni abusive, sono dovuti gli interessi legali, da computarsi a giorno, a partire dalla data di accertamento della violazione e comunque dal giorno nel quale le somme sono divenute esigibili.
3. Fermo restando quanto specificato al precedente art. 35, il mancato versamento delle somme accertate entro i termini fissati nell'avviso di contestazione comporta la decadenza della concessione, senza ulteriori formalità.
4. Le penalità calcolate sul canone tardivamente pagato sono le seguenti:
 - a) per il pagamento effettuato entro 15 giorni, dalla scadenza si applica una penalità pari al 10%;
 - b) per il pagamento effettuato oltre il 15° giorno, si applica una penalità pari al 30%.
5. In caso di omissione del versamento, totale o parziale, del canone di concessione, sarà applicata una penalità pari al 30% del canone totalmente o parzialmente omesso.
6. L'occupazione abusiva è rilevata a seguito di apposito verbale di contestazione redatto dal Comando di Polizia Locale e comporta per il trasgressore l'obbligo di corrispondere:
 - a) un'indennità pari al canone che sarebbe stato determinato, se l'occupazione fosse stata autorizzata, aumentato del 20%.
 - b) una sanzione amministrativa pecuniaria il cui importo coincide con l'ammontare della somma di cui alla lettera a). Tale sanzione è ridotta ad 1/3 qualora il pagamento venga effettuato entro il termine di 60 giorni dal ricevimento del relativo avviso di contestazione;
 - c) gli interessi legali.

Art. 37 – Rimborsi

1. In caso di rinuncia, modifica, sospensione o revoca della concessione, il canone eventualmente già corrisposto è rimborsato a seguito di richiesta scritta del concessionario, secondo quanto disposto dagli artt. 17, 18 e 19.
2. Sulle somme dovute a rimborso spettano gli interessi legali con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.
3. Alla restituzione delle somme di cui ai commi 1 e 2 e per quelle erroneamente versate dall'occupante a titolo di canone di concessione provvede il Funzionario Responsabile del servizio competente entro 180 giorni dalla data di presentazione della richiesta di rimborso.
4. Gli interessati possono richiedere, con apposita istanza rivolta all'amministrazione, le somme o le maggiori somme versate e non dovute, *per le occupazioni temporanee o permanenti* nel termine di cinque anni dalla data del pagamento o da quella in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

Art. 38 – Contenzioso

Le controversie riguardanti il Canone per l'Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche vanno presentate all'Autorità Giudiziaria Ordinaria, secondo quanto previsto dalle norme del codice di procedura civile.

PARTE IV - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 39 - Disposizioni finali e transitorie

1. L'entrata in vigore di nuove direttive comunitarie, di leggi statali o regionali modificatrici di norme vigenti comporta l'adeguamento automatico delle disposizioni del presente regolamento.
2. Le concessioni e autorizzazioni di suolo pubblico in essere al 1° gennaio 2018, se non contrastanti con le norme del presente regolamento, conservano la propria validità ed efficacia fino alla naturale scadenza, a condizione che sia corrisposto il relativo canone, se dovuto.
3. Per quanto non disposto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge e regolamenti vigenti.
4. Dal 1° gennaio 2018 è abrogato il "Regolamento comunale per l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche", approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 70 del 7 luglio 1994, nonché tutte le altre norme regolamentari con esso incompatibili.

ALLEGATO A). CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE E PIAZZE

TIPO	DENOMINAZIONE	CATEGORIA COSAP
VIA	CESARE ABBA	1
VICOLO	DELLE ACQUE	1
VIA	POMPONIO AMALTEO	1
VIA	GIOVANNI AMENDOLA	1
VIA	ALBERTO AMMAN	1
VIA	APRILIA	1
VIA	ARIETE	1
VIA	DELL'ARTIGLIERE	1
VIA	ASILO DI RORAI	1
VIA	ASOLO	1
GALLERIA	FRANCESCO ASQUINI	1
VIA	AURONZO	1
VIA	DELL'AUTIERE	1
VIA	DELL'AVIERE	1
VIA	AZZANO DECIMO	1
VIA	FRANCESCO BARACCA	1
VIA	BASSANO	1
VIA	EDOARDO BASSINI	1
VIA	CESARE BATTISTI	1
VIA	BEATA DOMICILLA	1
VIA	BEATA ELISABETTA VENDRAMINI	1
VIA	BEATO BERTRANDO	1
VIA	BEATO ODORICO	1
VIA	BEATO UNGRISPACH	1
VIA	DEL BELLUNELLO	1
VIA	DEL BERSAGLIERE	1
VIA	GIOVANNI BATTISTA BERTOSSI	1
VIA	BIBIONE	1
PIAZZETTA	NINO BIXIO	1
VIA	BORGO SANT'ANTONIO	1
VICOLO	DELLA BOSSINA	1
VIA	OTTAVIO BOTTECCHIA	1
VIA	BRIGATA SASSARI	1
VIA	BRIGATA TOSCANA	1
VIA	BRUSAFIERA	1
VICOLO	BRUSAFIERA	1
VIA	BURIDA	1

VIA	SEBASTIANO CABOTO	1
VIA	CADORE	1
VIA	BENEDETTO CAIROLI	1
PIAZZETTA	CALDERARI	1
VICOLO	DEL CAMPANILE	1
VIA	VENDRAMINO CANDIANI	1
VIA	ANTONIO CANOVA	1
VIA	GENERALE ANTONIO CANTORE	1
VIA	CAORLE	1
VIA	CAPPUCCINI	1
VIA	DEL CARABINIERE	1
VIA	CARNARO	1
VIA	CARNIA	1
VIA	CARSO	1
VIA	CASARSA	1
VIA	DONATO CASELLA	1
VIA	DELLE CASERME	1
VIA	DEL CASTELLO	1
VIA	CAVALLEGGERI DI SALUZZO	1
VIA	CAVALLERIA	1
VIA	FELICE CAVALLOTTI	1
PIAZZA	CAVOUR	1
VIA	CELLINA	1
VIA	BENVENUTO CELLINI	1
VIA	CENTAURO	1
VIA	DARIO CERDONI	1
LARGO	CERVIGNANO	1
VIA	DARIO CHIARADIA	1
VIA	CHIESA DI RORAI	1
VIAL	CHIUSO	1
VICOLO	CHIUSO	1
VIA	CIMITERO VECCHIO	1
VIA	CIMOLIANA	1
VIA	CIVIDALE	1
VIA	CODAFORA	1
VIA	CODROIPO	1
VIA	CRISTOFORO COLOMBO	1
VIA	DELLA COLONNA	1
VIA	COLVERA	1
VIA	CONCORDIA SAGITTARIA	1
VIA	CORTINA D'AMPEZZO	1
VIALE	COSSETTI	1
PIAZZETTA	CELSO COSTANTINI	1
VIA	COTONIFICIO	1
PIAZZA	DEL CRISTO	1
VIA	DEL CRISTO	1
VIA	VITTORIO D'ALESSI	1
VIA	DALMAZIA	1
VIA	BARTOLOMEO D'ALVIANO	1
VIA	GIOVANNI BATTISTA DAMIANI	1
VIA	GABRIELE D'ANNUNZIO	1
VIALE	DANTE	1
VIA	NICOLO' DE CARLI	1
VIA	PIETRO DEL ZOCCOLO	1

PONTE	ANTONIO E STEFANO DE MARCHI	1
VIA	LUIGI DE PAOLI	1
VIA	DIVISIONE ACQUI	1
VIA	DIVISIONE FOLGORE	1
VIA	DIVISIONE MARIO MODOTTI	1
VIA	DOGANA	1
VIA	DOGANA VECCHIA	1
PIAZZETTA	DEI DOMENICANI	1
VIA	TERZO DRUSIN	1
PIAZZALE	DUCA D'AOSTA	1
VIA	DUINO	1
PIAZZALE	ENEA ELLERO DEI MILLE	1
VIA	ERACLEA	1
VIA	ESTE	1
VIA	DEL FANTE	1
VIA	ANTONIO FANTUZZI	1
VIA	DELLA FERRIERA	1
VIA	FIAMME GIALLE	1
PIAZZALE	FILANDA MARCOLIN	1
VIA	FIUME	1
VIA	FEDERICO FLORA	1
VIA	FONDA	1
VICOLO	DELLA FONTANA	1
VIA	FONTANE	1
VICOLO	FORNI VECCHI	1
VICOLO	DEL FORNO	1
VIA	GIAN FRANCESCO FORTUNIO	1
VIA	FRATELLI BANDIERA	1
VIA	FRATELLI ROSSELLI	1
VIA	FRISANCO	1
VIA	FRIULI	1
VIA	ENRICO GABBANA	1
VIA	LUIGI GABELLI	1
VIA	GIACINTO GALLINA	1
VIA	GIUSEPPE GALVANI	1
VICOLO	ANDREA GALVANI	1
CORSO	GIUSEPPE GARIBALDI	1
VIA	AGOSTINO GEMELLI	1
VIA	GEMONA	1
VIA	GERE	1
VIA	DEI GIARDINI CATTANEO	1
VIA	GIOVANNI DA UDINE	1
PIAZZA	GIUSTINIANO	1
VIA	PIERO GOBETTI	1
VIALE	GORIZIA	1
VIA	GASPARO GOZZI	1
VIA	GRADISCA	1
VIA	GRADO	1
VIA	ANTONIO GRAMSCI	1
VIA	DEL GRANATIERE	1
VIA	ACHILLE GRANDI	1
VIALE	DELLE GRAZIE	1
VIALE	MICHELANGELO GRIGOLETTI	1
VIA	JESOLO	1

VIA	INTERNA	1
VIA	ISTRIA	1
VIA	JULIA	1
VIA	DEL LAGO	1
VIA	LANCIERI DI MONFERRATO	1
VIA	LANCIERI DI NOVARA	1
VIA	LATINA	1
VIA	LATISANA	1
VICOLO	DEL LAVATOIO	1
VIA	LEMENE	1
VIALE	DELLA LIBERTA'	1
VIA	LIGNANO	1
VIA	LIVENZA	1
VIA	MADONNA PELLEGRINA	1
VIA	MAESTRA VECCHIA	1
PIAZZA	MAESTRI DEL LAVORO	1
VIA	MAGGIORE	1
VIA	DEL MAGLIO	1
VIA	GOFFREDO MAMELI	1
VIA	MANIAGO	1
VIA	DANIELE MANIN	1
VIA	BENEDETTO MARCELLO	1
VIALE	GUGLIELMO MARCONI	1
VIA	DEL MARINAIO	1
VIA	MAROSTICA	1
VIA	ANDREA MARRONE	1
VIA	ANTONIO MARSURE	1
VIALE	FRANCO MARTELLI	1
VIA	GIACOMO MATTEOTTI	1
VIA	MAZZINI	1
VIA	DEL MERCATO	1
VIA	MESCHIO	1
VIA	MESTRE	1
VIA	DI MEZZO	1
VIA	ANTONIO MOLINARI	1
VICOLO	ANTONIO MOLINARI	1
VIA	DEI MOLINI	1
VICOLO	DEL MOLINO	1
VIA	MONFALCONE	1
VIA	MONTE CANIN	1
VIA	MONTE CAVALLO	1
VIA	MONTELLO	1
VIA	MONTE NERO	1
VIA	MONTE PELMO	1
VIA	MONTEREALE	1
VIA	MONTE REST	1
VIA	CLAUDIO MONTEVERDI	1
VIA	GUIDO MONTI	1
PIAZZA	DELLA MOTTA	1
VIA	DELLA MOTTA	1
VICOLO	DELLE MURA	1
VIA	AUGUSTO MURRI	1
PIAZZALE	DEI MUTILATI	1
VIA	GASPARE NARVESA	1
VIA	NAVARONS	1
VIA	NICOLETTA	1
VIA	IPPOLITO NIEVO	1

VIA	FRANCESCO SAVERIO NITTI	1
VIA	NONCELLO	1
VIA	GUGLIELMO OBERDAN	1
VIA	ODERZO	1
VIA	GIACOMO ONESTI	1
VICOLO	DEGLI OPERAI	1
VIA	OSLAVIA	1
VIA	OSOPPO	1
PIAZZA	OSPEDALE VECCHIO	1
VIA	OSPEDALE VECCHIO	1
VIA	OTTAVO ALPINI	1
PIAZZETTA	OTTOBONI	1
VIA	PADRE MARCO D'AVIANO	1
VIA	ANDREA PALLADIO	1
VIA	PALMANOVA	1
VIA	DEL PEDRON	1
VIA	PENNE NERE	1
PIAZZETTA	PESCHERIA	1
VIA	PIAVE	1
VIA	PICCOLA	1
VIA	VINCENZO PINALI	1
VIA	ANTONIO PITTER	1
VIA	PLANTON	1
VIA	POFFABRO	1
VIA	POLA	1
VIA	MARCO POLO	1
VIA	PIETRO POMO	1
VIA	PONTINIA	1
PIAZZA	DEL POPOLO	1
VIA	DEL PORDENONE	1
PIAZZETTA	DEL PORTELLO	1
VIA	PORTOGRUARO	1
VIA	POZZUOLO	1
VIA	QUARTO GENOVA CAVALLERIA	1
PIAZZALE	QUATTRO NOVEMBRE	1
VIA	QUINDICESIMA DIVISIONE OSOPPO	1
VIA	REDIPUGLIA	1
VIA	REGHENA	1
VIA	REVEDOLE	1
VIA	GENERALE LUCIO RICCHIERI	1
PIAZZA	RISORGIMENTO	1
VIA	RIVE FONTANE	1
VIA	ROGGIUZZOLE	1
VICOLO	ROGGIUZZOLE	1
VIA	ROMA	1
VIA	GEROLAMO RORARIO	1
VIA	GIUSEPPE ROSACCIO	1
VIA	ROTATE	1
VIAL	ROTTO	1
VIA	ROVERETO	1
VIA	VINCENZO RUFFO	1
VIA	UMBERTO SABA	1
VIA	SABAUDIA	1
VIA	SABBIONI	1

VIA	SACILE	1
PIAZZALE	SACRO CUORE	1
VICOLO	SANT'ANTONIO	1
VIA	SANTA CATERINA	1
VIA	SAN DONA' DI PIAVE	1
VIA	SAN FRANCESCO	1
LARGO	SAN GIACOMO	1
LARGO	SAN GIORGIO	1
VIA	SAN GIORGIO	1
LARGO	SAN GIOVANNI BOSCO	1
VIA	SAN GIOVANNI BOSCO	1
VIA	SAN GIULIANO	1
VICOLO	SAN GIULIANO	1
PIAZZALE	SAN LORENZO	1
GALLERIA	SAN MARCO	1
PIAZZA	SAN MARCO	1
VIA	SAN MARCO	1
VIA	SANTI MARTIRI CONCORDIESI	1
VIA	VIA DELLA SANTISSIMA	1
VIA	SAN QUIRINO	1
VICOLO	SAN ROCCO	1
VIA	SAN VALENTINO	1
VIA	SAN VITO	1
VIA	RICCARDO SELVATICO	1
VICOLO	RICCARDO SELVATICO	1
VIA	DEL SEMINARIO	1
VICOLO	DEL SILENZIO	1
VIA	SISTIANA	1
VIA	LAZZARO SPALLANZANI	1
VIA	SPILIMBERGO	1
VIA	DELLO STADIO	1
VIA	STORTA	1
VIA	LUIGI STURZO	1
VIA	SUPERIORE	1
VIA	ITALO SVEVO	1
VIA	TAGLIAMENTO	1
VIA	GIUSEPPE TARTINI	1
VIA	III ARMATA	1
VIA	TOLMEZZO	1
VIA	NICCOLO' TOMMASEO	1
VIA	TORRICELLA	1
VIA	ENRICO TOTI	1
VIA	TRAMONTINA	1
VIA	DEL TRAVERSO	1
VIA	TRENTA APRILE	1
VIALE	TRENTO	1
VIALE	TRIESTE	1
VIA	FILIPPO TURATI	1
VIA	UNGARESCA	1
VIA	VAL D'ARZINO	1
VIA	VALLONA	1
VIA	VAL NATISONE	1
VIA	DELLA VECCHIA CERAMICA	1
VIALE	VENEZIA	1
PIAZZALE	VENTI SETTEMBRE	1
VIA	ANDREA VESALIO	1

VIA	AMERIGO VESPUCCI	1
CORSO	VITTORIO EMANUELE II	1
VIA	VIVUOLA	1
VICOLO	VIVUOLA	1
VIA	VOLT DE QUERINI	1
VIALE	LINO ZANUSSI	1
VIA	ZARA	1
VIA	ARISTIDE ZENARI	1
VIA	ZUCCOLO	1
VIA	DELLE ACQUE	2
VIA	ADAMELLO	2
VIA	GIANNINO ANCILLOTTO	2
VIA	ASIAGO	2
VIAL	D'AVIANO	2
VIA	BAR DELLE FOIE	2
VIA	GIOVANNI BATTISTA BASSI	2
VIA	BELLASIO	2
VIA	BELLUNO	2
VIA	BORGO CASONI	2
VIA	DELLA BOSCHETTA	2
VIA	DEL BOSCO	2
VIA	BRENTELLA	2
VIA	BRUGNERA	2
VIA	BUDOIA	2
VIA	BRUNO BUOZZI	2
VIA	VITTORIO CADEL	2
VIA	PIER FORTUNATO CALVI	2
VIA	CAMPAGNA	2
VIA	CANALETTO	2
VIA	GIOSUE' CARDUCCI	2
VIA	VITTORE ANTONIO CARGNEL	2
VIA	VITTORE CARPACCIO	2
VIA	CASTELFRANCO VENETO	2
VIA	DAMIANO CHIESA	2
VIA	CHIESA DI VALLENONCELLO	2
VIA	CHIOGGIA	2
VIA	TEOBALDO CICONI	2
VIA	COL DI LANA	2
VIALE	DE LA COMINA	2
VIA	COMUGNE	2
VIA	CONEGLIANO	2
VIA	FEDERICO CONFALONIERI	2
VIA	CONSORZIALE	2
VIA	VECCHIA DI CORVA	2
VIA	DELLE CREDE	2
VIA	DEL CUCH	2
VIA	SALVO D'ACQUISTO	2
VIA	DARDAGO	2
VIA	LUCA DE RENALDIS	2
VIA	DI RAGOGNA	2
VIA	GIUSEPPE DI VITTORIO	2
VIA	DON CARLO FABRIS	2
VIA	ERASMO DA VALVASONE	2

VIA	ERITREA	2
VIA	ERTO E CASSO	2
VIA	DELL'ESSICCATOIO	2
VIA	FELTRE	2
VIA	ENRICO FERMI	2
VIA	GALILEO FERRARIS	2
VIA	FABIO FILZI	2
VIA	ANTONIO FOGAZZARO	2
VIA	FORNACE	2
VIA	UGO FOSCOLO	2
VIA	GALILEO GALILEI	2
VIA	UMBERTO GASPARDO	2
VIA	DEL GENIERE	2
VIA	GIAMBELLINO	2
VIA	GIORGIONE	2
VIA	CARLO GOLDONI	2
VIAL	GRANDE	2
VIA	GRIET	2
VIA	FRANCESCO GUARDI	2
VIA	ISONZO	2
VIA	GIACOMO LEOPARDI	2
VIA	LEVADE	2
VIA	LIBIA	2
VIA	ARTURO MALIGNANI	2
VIA	ANDREA MANTEGNA	2
VICOLO	ANDREA MANTEGNA	2
VIA	PRINCIVALLE MANTICA	2
VIA	DELLE MARCITE	2
VIA	PIETRO MARONCELLI	2
VIA	MEDUNA	2
VIA	ANTONIO MEUCCI	2
VIA	MISURINA	2
VIA	MONTEBELLUNA	2
VIA	MONTE GRAPPA	2
VIA	MONTE PASUBIO	2
VIA	MONTE PODGORA	2
VIA	MONTE SANTO	2
VIA	TRANQUILLO MORAS	2
VIA	GIOVANNI BATTISTA MORGAGNI	2
VIA	LIBERALE MOTTENSE	2
VIA	DELLA MULA	2
VIA	MUSILE	2
VIA	NOGAREDO	2
VIA	ORTIGARA	2
VIA	ORTI PEZZOTTI	2
VIA	ANTONIO PACINOTTI	2
VIA	DEL PADOVANINO	2
VIA	GIOVANNI PASCOLI	2
VIA	DEL PASSO	2
VIA	SILVIO PELLICO	2
VIA	PERUZZA	2
VIA	GIOVANNI ANTONIO PILACORTE	2
VIALE	PIONIERI DEL VOLO	2
VIA	POLCENIGO	2
VIA	PORTOLANA	2
VIA	POSTUMIA	2

VIA	DEL POZ	2
VIA	PRA'	2
VIA	PRALONGO	2
VIA	PRAMAROT	2
VIA	PRANOVO	2
VIA	PRASECCO	2
VIA	PRATA	2
VIA	PRAVERDE	2
VIA	PRAVOLTON	2
VIA	DELLA RESISTENZA	2
VIA	ADELAIDE RISTORI	2
VIA	DOMENICO RIZZI	2
VIA	ROVEREDO	2
VIA	SABOTINO	2
VIA	SAN DANIELE	2
PIAZZA	SAN GOTTARDO	2
VIA	SAN GREGORIO ALTA	2
VIA	SAN GREGORIO BASSA	2
VIA	SAN LEONARDO	2
VIA	PIETRO SARTOR	2
VIA	SEGALUZZA	2
VIA	DELLA SELVA	2
VIA	SILE	2
VIA	SCIPIO SLATAPER	2
VIA	SOMALIA	2
VIA	GIUSEPPE SPELLADI	2
VIA	DELLE SPEZZADURE	2
VIA	SPIN	2
VIA	JACOPO STELLINI	2
VIA	STELVIO	2
VIA	STRADELLE	2
VIA	STREGHE	2
VIA	BONALDO STRINGHER	2
VIA	TERME ROMANE	2
VIA	DELLA TESA	2
VIA	TESSITURA	2
VIA	GIOVANNI BATTISTA TIEPOLO	2
VIA	TIMAVO	2
VIA	VALENTINO TINTI	2
VIA	TINTORETTO	2
VIA	TIRO A SEGNO	2
VIA	TIZIANO	2
VIA	TOFANE	2
VIA	JACOPO TOMADINI	2
VIA	TRAMONTANA	2
VIA	DEL TROI	2
VICOLO	DEL TROI	2
VIAL	TURCO	2
VIA	VAJONT	2
PIAZZA	VALLE	2
VIA	VALLE	2
VIA	VALLENONCELLO	2
VIA	VERONESE	2
VIA	VIGONOVO	2
FRAZIONE	VILLANOVA	2
VIA	VILLANOVA	2
VIA	VILLANOVA DI SOTTO	2

VIA	VITTORIO VENETO	2
VIA	ALESSANDRO VOLTA	2
VIA	PIETRO ZORUTTI	2
VIALE	AQUILEIA (dal civico 1 fino al ponte sul Noncello)	1
VIALE	AQUILEIA (dopo il ponte sul Noncello)	2
VIA	BARCIS	2
VIA	PIETRO BASSANI	2
VIA	ANDREA BENEDETTI	1
PIAZZALE	CADUTI DI NASSIRIYA E DI TUTTE LE MISSIONI DI PACE	1
VIA	CANSIGLIO	1
VIA	VIA INTERPORTO CENTRO	
VIA	INGROSSO	2
VIA	CLAUT	2
VIA	NUOVA DI CORVA (dopo il civico 94)	2
VIA	NUOVA DI CORVA (fino al civico 94)	1
VIA	GRAZIA DELEDDA	2
VIA	MICHELE DELLA TORRE	2
PIAZZETTA	DEL DONATORE	1
VIA	TIBURZIO DONADON	1
PIAZZA	DON GIUSEPPE LOZER	2
VIA	FALCADE	2
VIA	FONTANAZZE	1
VIA	ANTONIO FOSSATI	2
PIAZZETTA	ABRAMO FRESCHI	1
PIAZZETTA	ADO FURLAN	1
PISTA CICLABILE	RICCARDO GALLIMBENI	1
VIA	SILVERIO GATTI	2
VIA	LEO GIROLAMI	1
VIA	JACOPO LINUSSIO	2
VIA	GIULIO LOCATELLI	1
VIA	MAESTRI ZANELLI	1
VIA	ALESSANDRO MANZONI	2
VIA	MARTIRI DELLE FOIBE	1
VIA	GUSTAVO MONTINI	1
PIAZZETTA	PIAZZETTA DEMETRIO MORAS	1
VIA	ADA NEGRI	2
VIA	OREFICI MICHELIN	2
PIAZZALE	GIOVANNI PALATUCCI	1
VIA	CATERINA PERCOTO	1
VIA	LUIGI PIRANDELLO	2
VIA	PONT DE LE CASSIE	2
VIA	GIOVANNI SANTIN	1
VIA	GIANANTONIO SANTORINI	2
VIA	NAZARIO SAURO	1
VIA	LUCIANO SAVIO	2
PISTA CICLABILE	ALFONSINA STRADA	1
VIALE	TREVISO	2
VIALE	TREVISO (fino all'incrocio con via Bar delle Foie)	1

VIA	UDINE (dopo incrocio Via Pravalton)	2
VIA	UDINE (fino incrocio Via Pravalton)	1
VIA	DELLE VILLOTTE	2
VIA	ANTONIO ZANETTE	2